

LXXXIIIª TORNATA

LUNEDÌ 12 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 2441
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	2442
Oratori:	
BATTAGLIERI	2464
DALLOLIO ALBERTO	2474
DIENA	2445
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2447 <i>passim</i> 2492
GIARDINO	2479
GREPPI, <i>relatore</i>	2460 <i>passim</i> 2481
LAGASI	2457
MARAGLIANO	2491
ROTA	2476
Interpellanze (Annuncio di)	2496
Interrogazioni (Annuncio di)	2496
(Risposta scritta ad)	2498
Nomina di Senatori	2441
Relazioni (Presentazione di)	2442, 2496
Sull'ordine del giorno	2496
Oratore:	
GALLINI	2496

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Foà e Rava di giorni 15, De Amicis Mansueto di giorni 12, Serristori di un mese. Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza il seguente Regio decreto:

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Ricci Federico per la categoria 21ª.

Zunino Paolo per la categoria 16ª.

Poggi Cesare per la categoria 17ª.

Gonzaga Maurizio per la categoria 14ª.

Il nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

Il presente decreto sarà inviato alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri degli affari esteri, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, delle terre liberate dal nemico.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Castiglioni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASTIGLIONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul Lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Castiglioni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916 n. 308, che autorizza la maggiore spesa di L. 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi » (n. 428).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 e dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 384 e 385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-1922 e 1922-1923 ».

Essendosi esaurita sabato la discussione generale, passeremo alla discussione dei vari capitoli.

Avverto che i capitoli sui quali nessuno domanda la parola s'intenderanno senz'altro approvati.

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dei capitoli del bilancio 1921-22.

SILI, segretario, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno e della Consulta araldica - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di carica e retribuzione per la copiatura della corrispondenza anche ad estranei dell'Amministrazione	25,000,000 »
2	Spese per la copiatura a cottimo	106,000 »
3	Ministero - Assegni, e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.)	1,462,650 »
5	Ministero - Fitto di locali per Uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	62,580 »
6	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	85,000 »
7	Consiglio di Stato - Personale - Stipendi, indennità di residenza in Roma ed indennità di carica (Spese fisse)	1,500,000 »
8	Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella	44,000 »
9	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
10	Funzioni pubbliche e feste governative	40,000 »
11	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078)	6,700 »
12	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
13	Indennità di traslocamento agli impiegati, nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi	1,180,000 »
14	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ed agli ufficiali della Regia guardia, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	4,250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	33,850,760 »

	<i>Riporto</i> . . .	33,850,760 »
15	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria)	366,000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della Regia guardia, e ad agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell' interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica, degli archivi di Stato e della <i>Gazzetta Ufficiale</i> , della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori .	781,970 »
18	Sussidi ad impiegati, scrivani, personale degli agenti investigativi e del Corpo della Regia guardia e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	280,400 »
19	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine). . . .	6,000 »
20	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
21	Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	66,500 »
22	Consigli e Commissioni - Spese relative	112,300 »

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. La questione intorno alla quale vorrei brevemente intrattenere il Senato ha una connessione per verità alquanto relativa con l'articolo 22 dello stato di previsione, ma il Senato consentirà che io esponga poche osservazioni sopra un argomento che mi sembra di altissimo interesse. Come è noto secondo la legge 17 maggio 1900 n. 173, contenente disposizioni sul credito comunale, i comuni che abbiano ecceduto o debbano eccedere i limiti della sovrimposta e che non siano in grado di adempiere al soddisfacimento delle loro obbligazioni, possono, in alcuni casi, essere dichiarati in istato di insolvenza. Non è questo il momento di discutere sulla opportunità della detta disposizione, che riconobbe lo stato di fallimento dei comuni e delle provincie, disposizione che ha dato luogo a così vivi dibattiti, allorchè il disegno di legge, divenuto poi la ricordata legge 17 maggio 1900, venne portato dinanzi al Parlamento; mi limito soltanto a constatare come in questa parte la legge in molti incontri abbia funzionato e quali deplorabili inconvenienti siansi verificati, ai quali è a sperare si voglia portare riparo, o con analoghi provvedimenti legislativi, od anche con il richiamo ad una più rigorosa applicazione della legge stessa.

Per l'articolo 3 della ricordata legge 17 maggio 1900 è statuito che « il Governo per mezzo di apposita Commissione, di cui agli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle provincie e dei comuni insolventi, che abbiano ecceduto o che debbano eccedere il limite legale della sovrainposta, per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi. La proposta di transazione, consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori, e se nella prima adunanza mancasse tal numero in una nuova riunione convocata entro un mese basterà a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nell'adunanza.

La transazione non rimane definitiva, se non quando sia approvata dai ministri dell'interno e del tesoro ».

Ora è accaduto che parecchi comuni, io ne conosco tre o quattro, ma sarebbe utile di avere sott'occhio un particolareggiato elenco, dopo essere rimasti per anni ed anni debitori morosi, nonostante si trattasse di obbligazioni riconosciute da sentenze irretrattabili, dichiarati poi in istato di insolvenza e concluso, *nolenti o volenti* i loro creditori uno di quei concordati proposti sotto gli auspici della accennata Commissione, con esigue percentuali, non abbiano poi nemmeno pagato il lievissimo importo ridotto. Comuni che così siansi comportati che io mi sappia ve ne furono, e nelle provincie settentrionali e nelle meridionali.

Per esempio il Comune di Triora e Mulini di Triora in Provincia di Porto Maurizio, ciò risulta del resto da analoga inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del 26 ottobre 1914, n. 256 dichiarato dopo lunghi indugi in istato di insolvenza, propose con l'intervento dell'accennata Commissione la lauta offerta ai propri creditori del cinque per cento sui rispettivi crediti. La Commissione di cui si è parlato, - Commissione Reale - costituita, secondo l'articolo 5 della ricordata legge, di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario della Cassa depositi e prestiti, di due funzionari superiori del Ministero dell'interno, di un funzionario del Ministero delle finanze, di un funzionario del Ministero dell'interno che tiene l'ufficio di segretario, convocò infatti i creditori del detto comune pel giorno 5 dicembre 1914 per approvare la proposta accennata, presso la Prefettura di Porto Maurizio.

Nella prima convocazione non si son potuti raccogliere i $\frac{3}{4}$ previsti dalla legge, e poichè è consentita una seconda convocazione, nella quale per l'approvazione, dalla proposta basta l'assenso della maggioranza dei crediti rappresentati nell'adunanza, così la seconda convocazione venne indetta come risulta dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1914, per il giorno 4 gennaio 1915, nel qual giorno venne il proposto concordato approvato.

Ciò si desume da altro comunicato fatto inserire nella stessa *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1915, dalla Commissione Reale allo scopo di partecipare agli ormai *esausti* creditori la lieta novella.

I ministri dell'interno e del tesoro a sensi dell'art. 25 del regolamento 24 dicembre 1900 dovevano definitivamente approvare la transazione e, poichè l'approvazione fu da essi impartita, anche di ciò si diede comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1915. Ebbene, nonostante questo intervento della Commissione, queste approvazioni ministeriali, sono già trascorsi — lo credereste? — da allora oltre sett'anni, ed a quanto risulta la cospicua percentuale non è stata ancora versata. E giova ricordare, ciò del pari si evince dalle pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale*, che fra i creditori vi sono Opere Pie, proprietari espropriati, ditte straniere ed altri particolari creditori non per somme erogate per spese voluttuarie, ma per lavori eseguiti per strade obbligatorie per conto del comune, creditori che avevano ottenuta la piena liquidazione dei loro crediti con decreti prefettizi e che ritenevano di avere solidalmente coobbligati lo stato, la provincia, e il comune, senonchè l'uno e l'altra potevano conseguire di essere liberate dalla loro rispondenza e rimase solo il comune tenuto al pagamento, ed allorchè essi creditori si rivolgevano alle autorità amministrative per ottenere il soddisfacimento del loro avere, si sentivano, dopo lunghi indugi, rispondere di aver pazienza che si stava trattando per la separazione delle due frazioni del comune e che poscia si sarebbe provveduto per ripartire proporzionalmente fra esse le relative passività.

Sopraggiunse frattanto la poco provvida legge del 1910, che consentiva di dichiarare, coi conseguenti effetti, l'insolvenza dei comuni; e si istituiva la detta Commissione Reale, con lo intento provvedesse ad un tempo a contemperare le tristi condizioni dei comuni e quelle non meno apprezzabili dei creditori; invece o per imperfezione della legge o per la mala sua applicazione, conchiuso il concordato, anche nella irrisoria misura suaccennata, la Commissione cessa dall'occuparsi per la esecuzione del concordato ed avviene, come è avvenuto nel comune che ricordai, che esso dopo sette anni non sia ancora riuscito a procurarsi le somme necessarie per pagare la lieve percentuale del complessivo suo debito, che dalle stesse pubblicazioni ricordate sarebbe non di gran lunga superiore alle 700.000.

Ora io mi domando on. Colleghi, e particolarmente rivolgo la domanda all'onorevole presi-

dente del Consiglio, se possa essere tollerato che un ente pubblico autarchico quale è il Comune possa tenere un simigliante comportamento e se non sia necessario provvedere, anche e principalmente nell'interesse degli stessi comuni.

Oggi si tratta del piccolo comune di Triora e di altro comune che nella provincia di Potenza che presso a poco si trova nelle stesse condizioni, ma altri comuni e di maggiore importanza sono stati dichiarati in istato di insolvenza e non si conosce, ciò che sarebbe interessante conoscere, come abbiano sistemato le loro passività. Certo che in queste maniera o con queste garanzie nessuno vorrà esporsi al cimento o di assumere lavori o di prestare la propria opera a comuni od a provincie, per correre poi la triste alea di veder ridotto il proprio credito ad una percentuale insignificante, con l'aggravante di non riscuotere nemmeno il lieve importo falciato.

In materia fallimentare, il curatore avveduto non consegna al fallito concordatario le attività se questi non offre garanzie di adempiere agli obblighi assunti col concordato. Ora è ammissibile che la Commissione reale, composta di tanti insigni ed autorevoli funzionari, non debba invigilare e non debba essere munita della relativa facoltà, per far sì che il concordato che essa ha cercato di ottenere con sacrificio dei creditori e che ha conseguito l'approvazione di due ministri, non debba avere almeno immediata e precisa esecuzione. Si dirà che i creditori possono di fronte alla inadempienza del comune domandare la risoluzione del concordato, ma il rimedio che si suggerisce non raggiunge alcun pratico risultato pei creditori stessi.

Certo questo stato di cose non contribuisce a dare prestigio allo Stato e questa impunità concessa ad enti pubblici di poter sottrarsi all'adempimento delle loro obbligazioni anche quando queste siano state, per accordi legalmente conclusi, ridotte a proporzioni insignificanti, costituisce una vera offesa ai principi di giustizia che non può essere tollerata anche perchè viene a menomare l'autorità di quella stessa Commissione che si è fatta assertrice della esecuzione del concordato.

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconoscerà che

queste mie modeste osservazioni sono meritevoli di un serio esame e vorrà provvedere. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quelle che il senatore Diena definisce modeste osservazioni sono, invece, la trattazione di un grave inconveniente che involge il prestigio non solo dei Comuni ma anche dello Stato, imperocchè produce una cattiva impressione specialmente in relazione ai rapporti che possiamo avere con l'estero.

Il difetto non è nella legge, ma è nella parte esecutiva quindi è proprio questa che determina gli inconvenienti, cui ha accennato il senatore Diena. Io non vorrei dare un giudizio anticipato sul modo col quale la parte esecutiva dovrà essere rettificata. Però, posso affermare che, di fronte agli inconvenienti di procedura, s'impone un sistema diverso; e senza

venire a trattare a fondo questa questione che potremo discutere in un momento più acconcio, dichiaro che terrò conto delle osservazioni profondamente giuste del senatore Diena, anche per il buon nome del nostro paese; e terrò conto anche di quegli altri suggerimenti giuridici che potranno parere opportuni.

Ripeto che questa è una materia che va esaminata subito: e di questo posso dare assicurazione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni e ne prendo atto, nella lusinga che si vorrà provvedere affinché non si perpetuino i denunciati e deplorati inconvenienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

23	Spese casuali	85,000 »
		35,551,930 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
24	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	10,000,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	90,000 »
	<i>Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.</i>	10,090,000 »
26	Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744)	62,500 »

Spese per gli archivi di Stato.

27	Archivi di Stato - Personale - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,050,000 »
28	Spese d'ufficio, di ordinamento e d'ispezione agli Archivi di Stato	100,000 »
29	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	58,000 »
30	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato	110,000 »
31	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 »
		2,319,440 »

Spese per l'Amministrazione provinciale.

32	Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	854,500 »
33	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	831,000 »
34	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario-uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	448,200 »
35	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regi decreti 6 giugno 1912, n. 590 e 19 giugno 1913, n. 799) (Spese fisse)	75,000 »
		2,208,700 »

Spese per la Gazzetta Ufficiale e per il Foglio degli annunci legali.

36	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale - Stipendio ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	65,000 »
37	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria)	535,000 »
38	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, cassetta postale, abbonamento <i>Agenzia Stefani</i> e giornali esteri	2,000 »
39	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647)	22,000 »
		624,000 »

Spese per la pubblica beneficenza.

40	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . .	673,970 »
41	Somma da erogarsi a favore della pubblica beneficenza e costituita da contributi sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui biglietti delle scommesse e sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, eccettuati i bagni popolari (decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1452, e 27 febbraio 1919, n. 308, e Regi decreti 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio e 15 giugno 1920, nn. 567 e 767) . . .	8,500 000 »
42	Spese di spedalità	200,000 »
43	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica, del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
44	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000 »
		10,378,970 »

Spese per la sanità pubblica.

45	Personale dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,203,200 »
46	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio.	6,000 »
47	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi per il funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali	2,800,000 »
48	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	100,000 »
49	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (Articolo 5, comma 2º, della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,109,200 »

	<i>Riporto</i> . . .	8,109,200 »
50	Fondo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio. (Articolo 6, lettera <i>a</i>), della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . .	1,500,000 »
51	Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari (Articolo 6, lettera <i>b</i>), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	500,000 »
52	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico, e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi. (Articolo 6, lettera <i>c</i>), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
53	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (art. 3 del regolamento 23 ottobre 1919, n. 2292)	400,000 »
54	Sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3, lettera <i>b</i> , del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	350,000 »
55	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	46,914 »
56	Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947)	31,000 »
57	Spese per le ispezioni alle farmacie, sussidi alle condotte farmaceutiche, ed aggio ai percettori dei proventi relativi (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468)	87,300 »
58	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzioni al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	1,494,305 »
59	Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	12,000 »
60	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	12,750,719 »

	<i>Riporto</i>	12,750,719 »
61	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti - Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'art. 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica	255,052 »
62	Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto	34,930 »
63	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterani di confine e di porto	11,740 »
64	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	209,280 »
65	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	3,000 »
66	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 »
67	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	200,000 »
68	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	22,600 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>	13,567,321 »
69	Servizio segreto	1,000,000 »
70	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Corpo degli agenti di investigazione ed uscieri di questura - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di servizio, di sede e di carica (Spese fisse)	68,000,000 »
71	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (Spese fisse)	600,000 »
72	Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento - Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobilio	55,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	69,655,000 »

	<i>Riporto</i>	69,655,000 »
73	Stipendi e paghe al personale del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza — Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale e di cavallo e stalliere — Assegni di corpo e di corpo e carica — Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali; indennità di carica ai comandanti di stazione — Aumenti triennali di rafferma — Assegno al maestro direttore di banda — Provvista di medaglie al merito di servizio e compenso ai trombettieri (Spese fisse)	100,022,650 »
74	Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza — Indennità di arruolamento e premi di rafferma	18,000,000 »
75	Spesa di vitto per gli allievi della Regia guardia.	1,533,000 »
76	Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del corpo della Regia guardia ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento del personale della Regia guardia	5,500,000 »
77	Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi	70,000 »
78	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie destinati in località disagiate, di confine, isolate e malsane	70,000 »
79	Armamento per il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti investigativi, travestimento, distintivi e bracciali per gli agenti investigativi	570,000 »
80	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli ufficiali di pubblica sicurezza, per la Regia guardia e pei Reali carabinieri — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie	5,800,000 »
81	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie	150,000 »
82	Spese di cura delle Regie guardie ed agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato d'ufficio in osservazione negli ospedali	150,000 »
83	Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza	20,000,000 »
84	Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della Regia guardia e spese per acquisto e riparazione delle relative bardature.	2,300,000 »
85	Fitto di locali per caserme delle Regie guardie (Legge 24 marzo 1907, n. 116) per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti e per l'accasermamento degli agenti investigativi (Spese fisse)	4,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	228,320,650 »

	<i>Riporto</i> . . .	228,320,650 »
86	Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri e per alloggi degli ufficiali, dei sottufficiali ed appuntati dell'Arma ammogliati (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379) (Spese fisse)	12,500,000 »
87	Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, Reali carabinieri e agenti investigativi per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti - Acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di natanti ed accessori in servizio della pubblica sicurezza	1,650,000 »
88	Casermaggio per guardie ed allievi guardie pei Reali carabinieri ed agenti investigativi - Mantenimento delle dette guardie passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	23,000,000 »
89	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	600,000 »
90	Premi per arresti ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	50,000 »
91	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i reali carabinieri	300,000 »
92	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,200,000 »
93	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
94	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica	5,000,000 »
95	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	5,000 »
96	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	430,770 »
97	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785)	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> \ . . .	274,356,420 »

	<i>Riporto</i> . . .	274,356,420 »
98	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	70,000 »
99	Spese per la repressione del malandrino in Sicilia	3,000,000 »
		277,426,420 »
	<i>Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
100	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi - Indennità di residenza in Roma - Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	4,500,000 »
101	Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari - Indennità di disagiata residenza e di alloggio (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5; art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e art. 94 del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 150)	20,014,694 »
102	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medaglia di servizio. (Art. 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e art. 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 580)	3,300,000 »
103	Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Fotografie di detenuti - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	73,000 »
104	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	10,000 »
105	Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento - Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro residenza (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496)	350,000 »
106	Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'amministrazione nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori	310,950 »
107	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	3,300 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	28,561,944 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,561,944 »
108	Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibili e stoviglie	22,500,000 »
109	Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici, antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia; provvista di libri per la biblioteca delle direzioni e di libri, e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi	1,400,000 »
110	Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta	3,000,000 »
111	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti.	103,000 »
112	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	230,000 »
113	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	5,000,000 »
114	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, spese varie (carta, stampati, minuti oggetti, posta, facchinaggi e trasporto, consumo di forza motrice, indennità per gite fuori residenza, ecc.)	1,112,230 »
115	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti della Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio . .	32,000 »
116	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse)	85,000 »
117	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.	476,780 »
118	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori; lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotte d'acqua. - Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati	1,500,000 »
119	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	26,300 »
		64,027,254 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

120	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ed assegni di disponibilità (Spese fisse)	29,300 »
121	Indennità da concedersi agli impiegati dell'amministrazione dell'interno collocati a riposo e che comunque cessano dal servizio ai sensi degli articoli 58, 59, 61 e 62 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.	200,000 »
122	Stipendi ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo ed indennità di carica	68,000 »
123	Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse)	18,000 »
124	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della amministrazione centrale e provinciale, e indennità di residenza in Roma	1,112,750 »
125	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
126	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
127	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	175,000 »
128	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse)	36,000 »
129	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,320,550 »

	<i>Riporto</i>	2,320,550 >
130	Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopii e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466, dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	23,580,000 >
131	Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni indicati negli elenchi approvati con Regi decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn. 71, 72, 118 e 543, la somma necessaria a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrimposte, come è stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109, convertito in legge e modificato con l'art. 5 della legge 1° aprile 1915, n. 476)	2,000,000 >

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Nella discussione generale del bilancio, gli onorevoli Gallini, Tanari e Ferri, con castigatezza di forma, con profondità di pensiero e con larghezza di particolari, hanno intrattenuto il Senato intorno alla lotta che si combatte specialmente nelle provincie dell'Emilia; lotta che insanguina la nostra Italia, che sembra essere tornata ai tempi della più nera barbarie. Non hanno però toccato di una delle cause che la acuisce e che deve essere rimossa. L'onorevole Presidente del Consiglio, nel suo lucido ed efficace discorso, ha ripetuto ancora una volta che l'impero della legge sarà reintegrato.

Lo spero, me l'auguro e glie l'auguro; ma temo, temo che la bufera, che pare siasi calmata, possa riprendere con maggiore violenza appunto perchè la lotta trova la sua radice, non tanto nel dissenso politico, quanto e più nel disagio economico del paese. Dissesto economico che, per cause interne ed esterne, mettendo in sofferenza le aziende industriali e agricole per mancanza di materie prime, per l'eccessivo costo della mano d'opera, per difficoltà dell'importazione e dell'esportazione è acuito dalla crisi delle abitazioni e dalla disoccupazione; dissesto che spinge i sovversivi di destra e di sinistra verso ciò che essi chiamano un mi-

gliore assetto sociale, ma che è rivoluzionario.

Non ultima delle concause di questo perturbamento, di questo malcontento e del conseguente disordine, della quale non si è tenuto il debito conto, è il disservizio amministrativo e il disagio economico di tutti gli enti locali a far capo dai comuni urbani e più grossi, scendendo giù giù fino ai più piccoli rurali e montani.

Il disservizio amministrativo è dovuto più specialmente agli attentati alla autonomia delle provincie e dei comuni; ai mancati controlli e anche agli inconsulti (permettetemi di affermarlo), frazionamenti dei comuni, che si vanno tutti i giorni facendo.

Attentato alla autonomia per le inframmettenze del potere centrale il quale, a mio modo di vedere, dovrebbe limitare la sua azione al semplice legale controllo amministrativo. Fu una inframmettenza la circolare Giolitti con la quale si imponeva ai comuni di pagare il caro-viveri agli impiegati. Ne paia che io, dicendo questo, mi metta in contraddizione con l'interrogazione presentata dall'on. Berenini e che ho firmata, poichè, di fronte alla esistenza della circolare, io creda che non resti più altro al Governo che far onore all'impegno che ha assunto verso i comuni.

È inframmettenza il Regio decreto del 12 novembre 1921, n. 2137. A questo proposito mi permetterò di richiamare una deliberazione che è stata presa dai rappresentanti delle provincie di Verona, Parma, Udine, Ferrara, Cremona, Padova, Treviso coll'adesione di Bologna, Alessandria e Belluno, relativamente al modo con cui è stato disciplinato il servizio dei salariati degli ospedali e dei manicomi. In conseguenza di questo decreto le provincie sono costrette a subire le condizioni che il decreto detta pel personale degli istituti di Stato, e cioè a pagare il loro personale come è pagato quello dello Stato con orario ridotto ad otto ore.

Gli amministratori di dette provincie nel convegno tenuto a Verona:

constatata ancora una volta l'invadenza governativa nel campo delle funzioni strettamente provinciali, con offesa palese alle autonomie locali e alle più elementari norme del diritto costituzionale;

ritenuto che è costituita apposita Commissione incaricata della riforma legislativa e regolamentare dei manicomi della quale fanno parte rappresentanti dell'amministrazione del personale sanitario e direttivo, degli impiegati e del personale e salariati;

ritenuto per lo meno strano che essendo a buon punto i lavori di detta Commissione consultiva, con isfregio alla stessa, si pubblici come provvedimento di legge, a cinque mesi dalla sua approvazione un decreto che, in parte almeno, renderebbe vana l'opera della Commissione;

ritenuto pure strano che si voglia disciplinare con norme uniformi istituti di carattere così diverso come sono gli ospedali comuni e i manicomi;

ritenuto ancora che con regolamento sottratto per ciò ad ogni discussione parlamentare, si sono voluti disciplinare rapporti economici o comunque riflettenti il contratto di locazione d'opera, con carico economico a cui non si saprebbe come far fronte, rapporti che devono essere fissati esclusivamente con le amministrazioni responsabili;

hanno stabilito:

1° di protestare contro l'indirizzo governativo, di sovrapporsi a quanto è indubbia

competenza degli enti locali dei quali si ricordano le nobili tradizioni;

2° di non ritenersi allo stato degli atti obbligati all'osservanza del regolamento suaccennato;

3° di nominare una Commissione formata da rappresentanti delle provincie di Padova, Verona, Parma, con l'incarico di presentare la protesta al Governo, di chiedere la revoca del regolamento, e nel caso di diniego da parte del Governo stesso, di proporre una uniforme linea di condotta a tutte le provincie per ottenere in via legale la revoca del decreto stesso.

Aggiungerò che mi consta avere la Deputazione provinciale di Parma dato incarico al suo presidente di ricorrere per sostenere l'illegalità del provvedimento all'autorità competente.

Inframmettenza è lo scioglimento di Consigli provinciali e comunali, che non è imposto da ragioni di assoluta necessità.

L'onorevole Presidente del Consiglio, che mi fa cenno col capo che non ha fatti di questi scioglimenti, deve però tener conto che centinaia e centinaia sono i Consigli sciolti, che centinaia e centinaia sono i Commissari Regi e i Commissari prefettizi che amministrano da anni i comuni con grave iattura finanziaria specie dei rurali e montani, che sono costretti a sopportare la spesa relativamente ingente pel pagamento degli stipendi loro dovuti.

Onorevole Presidente del Consiglio, il senatore Vicini ieri l'ha chiamato ad esaminare questa questione, anche per le difficoltà che crea all'amministrazione degli enti, posti in condizione di non poter provvedere ai lavori pubblici, anche se urgenti.

Inframmettenza è anche la istituzione di comuni nuovi a scopi elettorali. Nell'ordine del giorno della Camera dei deputati sono iscritte tre o quattro proposte di legge per costituzioni di nuovi comuni. Sarebbe bene, prima di costituire nuovi comuni, che si esaminassero le condizioni finanziarie ed economiche dei comuni che sono costituiti e di quelli che devono essere costituiti, perchè non accada che si spezzino delle unità e se ne creino delle altre che non possono trascinare la vita per mancanza di mezzi.

Il dissesto economico (e qui, onorevoli colleghi, la questione è molto più grave) è dovuta al minor valore della moneta, al maggior costo della mano d'opera, al conseguente aumento delle spese e dei debiti, alla disoccupazione e alla cattiva amministrazione, per insipienza e, non di rado, per scorrettezza, va sempre più acutizzandosi.

Per il loro fabbisogno tutti i comuni hanno dal 1914 al 1922 elevato in modo impressionante le loro aliquote, così da portarne il gettito da 756 milioni a 2500 milioni. Le passività verso la sola Cassa di risparmio perchè altri istituti sovengono i comuni, da 878 milioni sono salite a 2000, con un carico di spesa nel 1921, per quote d'ammortamento, di 108 milioni circa. Tutti i comuni, onorevole Presidente del Consiglio, hanno attinto alla Cassa in base ai decreti luogotenenziali e Reali che si sono fatti. E sono nientemeno che undici quelli promulgati dal 24 settembre 1919 al 7 aprile 1921 allo scopo di fornire ai comuni i mezzi per eseguire le opere, per estinguere i debiti, dare indennità di caro-viveri, aumentare gli stipendi, pareggiare le deficienze di bilancio. Ad aggravare la condizione ha valso la cattiva, ed in qualche caso, la scorretta amministrazione. A tale proposito mi sia consentito di dire che è deplorabile, onorevole Presidente del Consiglio, che i commissari, i quali hanno assunto l'amministrazione di comuni in cui si sono fatti atti di malversazione, non siano arrivati ad andare in fondo per le inframettente politiche e per le resistenze passive dei prefetti. Potrei recare e riferire fatti, ma non lo faccio limitandomi a ricriminare e a chiedere che si provveda a fare la luce perchè chi ha rotto paghi.

Così le aliquote della sovraimposta aumentate dell'imposta erariale in base al decreto Reale del 17 aprile 1919, hanno raggiunto delle altezze iperboliche. Non conosco le aliquote delle provincie e comuni d'Italia per il 1922, conosco quelle della mia provincia e del mio comune che su per giù devono essere elevate così come quelle di tutte le altre provincie e comuni del Regno. Tali aliquote sono applicate in base al catasto vecchio e cioè al reddito accertato per i fabbricati 30 anni, per i terreni 130 anni fa. La aliquota dei terreni, nella provincia di Parma, è di 4,30 per ogni lira d'imposta e l'aliquota dei fabbricati, di 1,09 pure per ogni lira di imposta, vi dimostra quale sia il carico pei

contribuenti in questa mia provincia. Però, ad essere giusto, i proprietari dei terreni di fronte ad un estimo del reddito fatto 130 anni fa, possono sopportarne il grave peso, ma quelli che non lo possono sopportare affatto sono i proprietari di case, anche perchè questi disgraziati sono costretti a subire le condizioni loro fatte dalla legge sugli affitti. Nonostante questi giri di torchio, le condizioni delle provincie e dei comuni vanno di giorno in giorno peggiorando.

Tutti i servizi pubblici sono quindi in sofferenza: tutti, da quelli dei comuni grossi, incominciando da Milano e andando giù giù fino a Peretola, a far capo dai servizi tecnici, sanitari, ospedalieri, fino a quelli stradali. È necessario quindi intervenire e provvedere; e per provvedere bisogna imporre ai comuni, per mezzo dei prefetti, di fare economie fino all'osso, rinunciando a tutte quelle spese, che non sieno assolutamente necessarie. Perchè, ad esempio, si tollera che le amministrazioni, sieno bianche, nere o rosse (non distinguo), diano delle larghe indennità ai loro amministratori e ai loro consiglieri, mentre il Senato ha votato contro una proposta di questo genere e mentre le provincie e i comuni si dibattono nelle strettezze e si trovano sull'orlo del fallimento? Mettete tutto ciò in blocco con la farraginoso e dirò bolscevica legislazione tributaria, della quale il senatore Gallini ieri vi disse, riferendo qui le parole del professore Cogliolo, e ditemi se si possa sperare, date queste condizioni, in una pacificazione degli animi. Le spese ci sono, i debiti ci sono, e devono essere sopportati e pagati colle imposte; ma distribuite un po' meglio queste imposte! Una volta si capiva che dovessero sopportarle i proprietari di terreni e i proprietari di case perchè erano i soli ricchi che allora esistevano. Ma oggi, dopo che le industrie hanno creato tanti ricchi, i commerci hanno creato tanti ricchi, dopo che per la guerra tanti hanno impinguato i loro portafogli, non è più lecito indugiare, ed urge provvedere in modo che anche questi signori concorrano a sopportare il peso che grava sulle spalle degli altri contribuenti.

Di fronte a questo stato di cose - e questa è la nota dolorosa - vanno costituendosi qua e là delle leghe di resistenza fra i contribuenti. Ho letto nei giornali che l'onorevole Casertano ha mandato una circolare ai prefetti perchè costrin-

gano i contribuenti a pagare; ho letto nei giornali che l'on. Modigliani ha presentato sulle leghe di resistenza dei contribuenti, nell'altro ramo del Parlamento, una interrogazione che aspetta ancora la risposta. Io ritengo che le circolari e le risposte del Governo agli interpellanti non caveranno un ragno dal buco. E intanto, se si verificasse - Dio disperda l'augurio - che le leghe dei contribuenti dovessero effettivamente resistere e rifiutarsi a pagare le tasse, allora io non so come il Governo potrebbe provvedere alle spese diurne e gravi che non ammettono dilazione e che devono essere pagate. Il pericolo è così grave che non ha bisogno di illustrazioni. Lo Stato senza imposte non vive. Invece di perder tempo a discutere delle leggi di dubbia utilità e praticità, come quella ad esempio del latifondo, sarebbe proprio molto meglio che si portasse davanti alla Camera prima, e dinanzi al Senato poi, la legge sulla riforma dei tributi locali, che è stata con tanta competenza elucubrata dagli onorevoli Meda e Soleri.

Ritengo e credo che questa crisi si supererà. Se le leghe di resistenza dei contribuenti, avessero per iscopo il rifiuto catastrofico e rivoluzionario di pagare le imposte non vi sarebbero parole sufficienti per stigmatizzarle e deplorarle; ma se il loro scopo fosse quello di un richiamo civile e legale al Parlamento, e di un severo monito agli eletti, credo, onorevole Presidente del Consiglio, che non ve ne sarebbero di sufficienti per lodarle. È ora di finirla con i bizantinismi, è ora di battere il cammino della ricostruzione della Patria se si vuole che essa raggiunga quell'altezza alla quale è chiamata dalla sua storia e dalla genialità di sua gente. (Approvazioni).

GREPPI EMANUELE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI EMANUELE, *relatore*. La commissione, ed io in modo speciale, sentiremo con grande interesse ciò che il Governo crederà di rispondere alle questioni sollevate dall'onorevole collega senatore Lagasi. Io devo soltanto giustificare la Commissione perchè essa stessa non ha presa l'iniziativa di trattarne, mentre effettivamente, la loro importanza è maggiore di tutte le altre che furono svolte da noi.

Non voglio rileggere la relazione, ma ne ho sentito tanto l'importanza che ho dedicata una parte abbastanza lunga della relazione stessa per dire che non intendo trattarne appunto perchè il problema dell'ordinamento locale è talmente grave che la commissione non ha creduto di trattarne in sede di bilancio, ed ha invece invocato dal Governo una discussione relativamente prossima di tutto questo argomento, il quale effettivamente interessa la vita nazionale. È questo, infatti, il problema forse più grave dopo quello dell'ordine pubblico che ieri è stato svolto, più grave anche di quello della finanza governativa, perchè nella finanza governativa si tratta di coprire qualche falla, ma qui manca l'organismo fin dal principio, mentre invece la finanza governativa è abbastanza solidamente organizzata per quanto ancora impotente ad arrivare al pareggio. La Commissione ha aggiunta un'idea su questo alquanto diversa da quella che risulta dai progetti di legge in corso, e cioè che l'argomento della finanza comunale è inscindibile da quello della autonomia.

Nella nostra Commissione, per esempio, fu sollevato l'argomento della composizione della giunta amministrativa, richiedendosi che fosse in essa rappresentata anche la minoranza del consiglio provinciale.

Ora, tale domanda, mentre sembra riferirsi soltanto all'ordinamento della autonomia locale, ha invece una grandissima importanza finanziaria, perchè potrebbe servire in certi casi a costituire in essa una maggioranza contraria alle spese eccessive e quindi ad impedire l'eccesso della sovraimposta.

Ho quindi taciuto anche quando il senatore Diena ha sollevato una questione speciale, della quale il presidente del Consiglio ha giustamente riconosciuto la gravità. Tutti questi argomenti debbono, a nostro parere, essere raggruppati in un'unica questione e quindi concludo facendo vive raccomandazioni al Governo perchè, non solo non ne ritardi la discussione in Parlamento, ma anche perchè faccia ancora più sollecitamente conoscere al paese, mediante suoi progetti, come intende risolverle perchè, per quanto il Governo abbia una ben meritata fiducia delle due Camere, credo che il presidente del Consiglio non mi contraddirà se dirò che un progetto di questa mole ha una certa

difficoltà per passare e diventare legge. È dovere dunque del Governo di portar presto i lumi affinché di questa grossa questione che lascia tutti perturbati, che provoca tante giuste e amare osservazioni sia per lo meno indicata dal Governo la maniera di risoluzione.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io trovo profondamente assennate le considerazioni fatte dall'onorevole relatore circa la necessità di portare la discussione di questa immensa materia, e dico immensa, credendo di usare il termine veramente adatto, in una sede nella quale si possano esaurientemente esaminare tutti gli infiniti problemi della vita amministrativa del nostro paese, che danno giustamente luogo a quelle osservazioni fatte dall'onor. Lagasi.

Certo la vita dei nostri enti è in condizioni tali per cui occorre una disamina profonda non solo, ma anche un progressivo metodo di assestamento. Oggi, però, noi ci svolgiamo in una condizione di cose per la quale si potrebbe dire che la materia è così imponente che occorre un criterio direttivo per poterla sceverare. L'onor. Lagasi ha indicato una quantità di argomenti, che sono la conseguenza di uno stato di cose che sfugge alla responsabilità di ciascuno e che venne come in tanti altri campi tutto ad un tratto ad accollarsi alla vita dei nostri comuni e delle nostre provincie.

I comuni e le provincie, specialmente nel periodo della guerra, sono stati per lungo tempo gravati di una quantità di servizi straordinari. Cosicché, mentre da una parte subivano le conseguenze che derivavano dallo stato di fatto di tutte le nazioni, dall'altra parte dovettero accollarsi tutti quei servizi, e furono aggravati anche dalla svalutazione della moneta, come ben disse il senatore Lagasi. Ora questa situazione si impone immediatamente all'attenzione dello Stato, per cui si cercò di correre ai ripari; e così se non con uguale intensità si è provveduto per i comuni e per gli enti; ma essi ebbero aggravato il loro male dal ritardo nella sistemazione.

Il senatore Lagasi accennò alla necessità di sistemare questa materia; ed il relatore ha chiesto che questa materia venisse trattata am-

piamente, perchè dalla discussione esca una chiara norma che renderà più facile il legiferare. Io approvo questo concetto, e dichiaro che il Governo è pronto a qualunque discussione che tocchi questo materia, perchè egli ne possa trarre norma. Mi riservo, poi, di rispondere in sede più opportuna; ora siamo in sede di bilancio, e dobbiamo solo vedere dove dobbiamo impostare le somme necessarie; e questo è un argomento che esorbita dal dovere di oggi.

Il Senatore Lagasi ha accennato alla troppo viva tendenza nel frazionamento dei Comuni: io gli do perfettamente ragione; mai, come ora, si è vista la corsa al frazionamento dei Comuni.

La ragione è evidente, e dipende dalla forma più accesa delle lotte che colà si svolgono; il Deputato che soddisfa i Comuni in questa loro tendenza accontenta degli elettori; questa è una conseguenza delle lotte politiche che oggi sono così vivaci; ma in questo modo non si risolve nulla, poichè le lotte possono domani risorgere in seno alla stessa frazione staccatasi dal Comune.

Il Governo, e più direttamente quello cui io ho l'onore di appartenere, tenta di resistere a questa tendenza; e molte volte l'ho accennato al Parlamento. Esso insisterà anche per opporsi perfino alla presa in considerazione dei progetti di legge; la presa in considerazione cui molte volte il Governo aderisce per un atto cortese verso il Deputato che la propone, a poco a poco traligna nell'approvazione del progetto; occorre, perciò, mettersi duramente su questo campo.

In quanto alla inframmettenza dello Stato sulla vita degli Enti locali, debbo dire anzitutto che la parola non è precisamente esatta.

Il Governo, deve intervenire quando vi è uno stato di disordine, quando vi siano troppi contratti che impediscano la vita agli Enti ripercuotendosi su tutta la loro vita amministrativa. Tuttavia la legge sulla burocrazia, come è noto, limiterà molto questo intervento e si concederà una specie di autonomia. Io dichiaro francamente che, allorquando ho avuto l'onore di assumere l'Amministrazione dell'Interno, ho trovato una quantità enorme di questi provvedimenti in corso; io posso assicurare che dall'attuale Governo nessuno ne è stato messo in corso. Lo scioglimento dei Consigli Comunali

è spesso una conseguenza delle lotte locali e non degli interessi generali.

Naturalmente le lotte locali hanno una prima manifestazione; i partiti si equilibrano, e l'Amministrazione non può camminare; molte volte da un voto o due dipende l'andamento delle Amministrazioni, molte volte dipende più dalle ingerenze che vi possono essere. Noi abbiamo ogni momento di questi fenomeni d'insistenze per lo scioglimento dei comuni ed abbiamo anche uguali insistenze perchè i comuni non siano sciolti.

Io ammetto con l'onorevole Lagasi che in questa materia bisogna seguire una linea rigida, perchè lo scioglimento del comune non deve servire al capriccio di qualche persona, ma solo a casi eccezionali; e solo in questo senso io intendo sia data applicazione alla legge. La rarità di questi scioglimenti indica che il Governo è su questa via.

L'onorevole Lagasi ha anche accennato alla gravità dei prestiti che si fecero presso la Cassa depositi e prestiti; questa Cassa si trovò, Onorevoli Senatori, nella necessità di provvedere a un'enorme quantità di bisogni, tanto che a un certo punto anch'essa ha dovuto mettere una remora, suggerita dal pensiero che questo istituto deve procedere con gli antichi suoi criteri. E noi abbiamo potuto constatare che ora questo avviene, perchè in più casi la Cassa depositi e prestiti si è rifiutata di concedere prestiti.

Il disordine delle finanze comunali dipende dall'enorme quantità dei servizi maggiori che sono stati accollati a queste amministrazioni e anche dal modo oscillante col quale procedettero le finanze comunali e provinciali.

Unico rimedio — ha detto benissimo l'onorevole Lagasi — è quello di venire alla riforma dei tributi locali, che permetterà l'esame esatto di queste finanze.

Nessuno meglio di noi desidera che questo progetto venga in discussione; quando l'altra volta io sedetti al Ministero delle finanze già avevo fatto istanze alla Camera perchè fosse discusso, ma in seguito la crisi rese inutile il mio divisamento. Ora farò di tutto, perchè questa discussione si tenga al più presto, e perchè si faccia un esame completo di questo argo-

mento, poi si cercherà di portare un riparo a questi inconvenienti.

Tutti i servizi vanno male: è questa la conseguenza di uno stato di cose anormale che si protrasse per lunghi anni; una conseguenza della svalutazione della moneta e del rincaro dei prezzi e dei salari; è la confusione finanziaria che esercita un effetto funesto sugli enti statali.

Diceva l'onorevole senatore Lagasi che bisognerà rivedere la parte finanziaria; e questo si farà quando verrà qui il bilancio delle finanze. Allora discuteremo insieme questa materia, perchè tutti comprendiamo che solo con la restaurazione progressiva delle finanze si potrà venire a una soluzione di questo gravissimo problema.

Dice bene l'onorevole Lagasi di far fare molte economie ai comuni e alle provincie: in questo senso si fa un'indagine continua; ogni momento si respingono spese che sono ritenute inutili. Il Consiglio di Stato respinge proposte per indennità ai sindaci e ai consiglieri e agli assessori: posso fare con sicurezza questa affermazione, perchè tutti i giorni vedo di queste decisioni.

In sostanza, onorevole Lagasi, oggi abbiamo accennato al problema, avremo poi occasione di approfondirlo ed io ne sarò lieto, perchè sarà bene anche a titolo di pacificazione, far conoscere ai comuni la linea rigida che si deve seguire per venire alla sistemazione finanziaria, sarà bene far conoscere tutto ciò anche ai cittadini, perchè chi paga è sempre il cittadino, ed è giusto che conosca i pesi a cui deve sottostare.

Quindi sarò lieto di questa discussione, giacchè credo che la parte finanziaria si discuterà al più presto; quanto alla parte più generale della riforma il Governo è agli ordini del Parlamento.

Noi siamo disposti non solo a discutere quest'argomento, ma desideriamo anche conoscere gl'intendimenti del Parlamento su questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 131.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

132	Somma occorrente per pareggiare i bilanci delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine, quelle dei comuni delle provincie già invase dal nemico e sgombrate, nonché degli altri Enti locali ivi esistenti, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa	70,000,000 »
133	Medaglie di presenza ai componenti la Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo da parte dei comuni danneggiati da operazioni di forze nemiche ed incaricati, altresì, dell'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bilanci degli Enti danneggiati dall'invasione nemica	12,000 »
134	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 »
135	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli agenti investigativi, agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	42,710,000 »
136	Soprassoldo mensile al personale di truppa della Regia guardia ed agli agenti di custodia in base al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	39,600,000 »
137	Acquisto di automobili ad uso dei prefetti	125,000 »
138	Retribuzioni al personale assunto presso l'amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi	200,000 »
139	Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'amministrazione carceraria	460,000 »
140	Spese varie per stampati elettorali	<i>per memoria</i>
141	Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.	1,900,000 »
		182,913,550 »
<i>Spese per la pubblica beneficenza.</i>		
142	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza.	7,450 »
143	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
<i>Da riportarsi</i>		27,450 »

		Riporto	27,450 »
144	Concorso nel pagamento degl'interessi nella misura del 2 per cento del capitale vigente al principio di ciascun anno, da corrispondersi dai comuni del Regno sui mutui contratti allo scopo di fornire ai Monti di pietà o alle Casse di prestanze agrarie i mezzi per continuare le loro operazioni (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108 - decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873) (Spesa ripartita - Settima delle dieci annualità)		60,000 »
145	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1916, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743). (Spesa obbligatoria)		1,980,901.90
146	Sussidi temporanei ai comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143		20,000,000 »

BATTAGLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli signori senatori. Sono rimasto alquanto in forse se prendere la parola su questo capitolo del bilancio perchè mi pareva che la mia qualità di presidente del Comitato Nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra potesse circondarmi di una specie di suggestione a dirvi una parola sovra di essi. Ma la purezza dello scopo e l'infinita benevolenza vostra hanno rimosso da me il dubbio tanto più che le mie parole saranno confortate da quelle assai più autorevoli scritte nella perspicua relazione dell'onorevole senatore Greppi.

Egli invero avverte che « le somme devolute agli orfani di guerra sono soddisfacimento di un debito sacro assai più che contributo di beneficenza ed anche di assistenza sociale ».

Ma, onorevoli colleghi, questo debito veramente sacro e ispirato ad un ideale di mirabile bellezza cresce ogni giorno più e crescerà ancora.

Nel 1920 gli orfani di guerra erano 236,233; salirono nel 1921 a 280 mila e mentre vi parlo si può ritenere la loro cifra accertata in 312,707 oltre a 35 mila nelle tre Venezie, e a 10,000 all'estero e così in totale in 357 mila, ai quali si provvede nell'esercizio in corso con l'asse-

gnazione di trenta milioni di lire. E la sacra schiera di questi poveri *pupilli d'Italia* continua in aumento.

Vengono i nuovi sopraggiunti anche dagli orfani dei militari austriaci delle nuove provincie, ai quali con pensiero nobilissimo l'Italia apre le braccia ispirata da un pensiero gentile di solidarietà umana che affratella e stringe in un atto di amore i figli dei nemici di ieri; vengono dal parallelismo con le disposizioni sulle pensioni di guerra concesse alle famiglie non soltanto dei morti a *causa* di servizio, ma in *occasione* di servizio in guerra.

Non a voi, onorevoli senatori, che avete quotidiano contatto col nostro popolo e conoscete le esigenze supreme della sua vita, non a voi io avrei buon garbo descrivendo, sia pure a rapidissimi tratti, il quadro pietoso al quale assistiamo nel considerare le condizioni degli orfani di guerra.

Gli onorevoli colleghi dei due rami del Parlamento e tutti i benemeriti che accanto a me prestano il loro valido aiuto con fede incrollabile all'opera del Comitato Nazionale, i funzionari che vi sono addetti, e primo fra essi il valoroso direttore generale dell'amministrazione civile, comm. Pironti, ai quali tutti desidero mandare da questo banco il mio deferente ringraziamento, ne sono autorevoli e non inerti

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

spettatori. Ed io vorrei, signori senatori, avere efficace e fervida eloquenza per farvi un pallido quadro traendo le tinte dai rapporti dei signori prefetti, degli agenti diplomatici, dei nostri ispettori ai quali vi chiedo il permesso di rivolgere pure una parola di plauso e di fervido incoraggiamento assicurandoli che il Senato segue con anima attenta la loro missione di patriottismo e di pietà.

Sono angustie di ogni specie: fisiche e morali; sono le famiglie sopra le quali si è abbattuta la tragica bufera della sventura; sono i fanciulli innocenti, sul capo dei quali non si poserà mai più la carezzevole protettrice mano paterna, che levano le meste voci doloranti.

Pure, diciamolo con un senso di profonda fierezza, sono fiorite fra noi numerose le istituzioni che, superiori ad ogni pensiero che non sia acceso alla sacra fiamma del bene, si volgono a tutelare ed assistere questi cari germogli. Vorrei poterne dire partitamente se nell'affollarsi dei ricordi non fossi trattenuto dal dubbio che alcuna di esse io possa involontariamente non additare al vostro plauso. (*Approvazioni*).

È tutta una magnifica ondata di bene che avvolge quest'esercito di infelici fanciulli. Ma le fonti della privata beneficenza un po' per volta si attenuano: i ricordi gloriosi e le memorie gravi della passata immane guerra vanno assumendo quasi un aspetto radioso di leggenda fantasticamente passata. E le istituzioni benefiche alla loro volta si volgono ora allo Stato chiedendone il concorso.

Lo so, onorevole Presidente del Consiglio, che le strettoie inesorabili dei bilanci molte volte debbono essere monito e freno ai sentimenti del cuore. E all'arida e pure eloquente voce dei bilanci so quanto si debba spesso piegare ogni più alto desiderio. Pure una mia parola non mi è sembrata superflua. Passa attraverso alla mia voce quella dolorante di più che trecentomila figli di caduti per la grandezza e la gloria della Patria; questa voce implora e il nostro relatore del bilancio santamente avverte: « gli orfani di coloro che hanno dato la vita per la patria sono i figli prediletti della Nazione ». (*Applausi vivissimi*). Dica dunque il capo del Governo una nuova parola di affidamento e sarà parola alta e cara di riconoscenza e augurale verso l'avvenire.

All'animo suo, provato anch'esso a crudele ma santo e glorioso dolore dalla guerra, non può giungere vano il lamento dei doloranti. (*Approvazioni*).

Ed anche penso che fecondo fattore di pacificazione di ogni aspra divergenza di animi nel nostro paese sarà quest'opera di bene. La guerra ha aperto un nobile sanguinoso solco: a voi, signori del Governo, lo spargervi la più eletta sementa. E sarà opera degna di voi. Così la sementa di bene possa fruttare ai destini della Patria e al suo avvenire le spighe più promettenti e rigogliose. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. Le gentili parole rivolte dall'eloquente oratore alla relazione della Commissione in questa parte, mi rendono più facile l'esprimere quale ne fu il concetto. Il concetto della Commissione fu che, rispettando le consuetudini di non alterare le cifre del bilancio ed anche il principio fortemente sostenuto dal Senato di non eccitare a nessuna nuova spesa, tuttavia nei limiti del possibile ha proclamato l'indulgenza — che pure in massima si dovrebbe sempre negare — per un eventuale passaggio oltre il preventivo. In questo senso manteniamo tutto quello che potevamo dire e non è solo una frase retorica se noi diciamo che un appostamento un po' ristretto in preventivo per questo scopo, serve di correttivo a quell'altro sentimento naturale in tutti quelli che si occupano di queste cose, di spendere il più possibile. Abbiamo la bilancia fra la legge ferrea ed il cuore; il termine medio quindi sarà quello più opportuno.

Noi poi abbiamo aggiunto un appello alla carità privata non tanto e non perchè si aiutasse con qualche milione ciò di cui può disporre il Governo, ma perchè se anche il Governo fosse in condizioni più floride di bilancio, la carità privata sarebbe sempre necessaria. Poichè un'azione governativa deve essere un po' rigida e quindi uniforme, proclive a peccare per difetto, non per eccesso, allora la carità privata deve integrare quei tali punti in cui la regola inflessibile governativa non permette di aumentare lo stanziamento, ma a cui invece il cuore del cittadino deve supplire.

Io, quindi, non avrei avuto mandato di domandare al Senato una cifra maggiore, ma ho avuto il mandato di lasciare che il Governo in questa occasione contemperì le regole buone del bilancio col proprio sentimento, senza timore anche, se fosse necessario, di passare di qualche cosa la cifra impostata in bilancio.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io comprendo perfettamente lo slancio affettuoso e la parola ardente, con la quale l'onorevole Battaglieri prima e l'onorevole relatore di poi hanno raccomandato al Governo l'esame particolare di questo capitolo, che attrae nello stesso momento tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento ed anche tutto il sentimento e il cuore. Era giusto che questa voce partisse dal Presidente dell'Istituto Nazionale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra, istituto che dà un'opera così egregia ed affettuosa e gentile verso quelli che sono i virgulti che potrebbero essere spezzati dalla grande bufera della guerra.

Io sento in questo momento di esprimere il sentimento di tutti, dando una parola di vivissimo, sincero ringraziamento a quell'Istituto ed al suo Presidente, certo in questo di inter-

pretare l'animo dell'intera Nazione. (*Approva-*
zioni).

Noi non possiamo esser sordi ai sentimenti che qui furono espòsti; e poichè l'onorevole Battaglieri ebbe ancora in questa sua raccomandazione a fare appello al mio cuore di padre, pieno di dolore, ma di orgoglio, io sento più che mai, in questo momento, la gioia di poter affermare che lo Stato penserà veramente a questi figli nostri. Nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Fumarola aveva fatto la stessa raccomandazione. In quel momento, come in questo, io avevo la fortuna di aver vicino il mio collega del tesoro. Entrambi ci siamo alzati per dichiarare che, allorquando si tratta di questo argomento, non vi può essere remora sordida di cifre. Noi sentiamo che in alcuni momenti le cifre devono rappresentare ancora la gratitudine del paese, e a questo sentimento ci ispireremo, quando si tratterà degli orfani di guerra. Senza alterare il bilancio, noi assicuriamo al Senato che sentiamo il dovere di dare a questi giovani figliuoli tutta l'assistenza dello Stato sorpassando, se occorre, anche quelle cifre che sono stabilite nell'attuale disegno di legge. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 146.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

147	Assegnazione a favore dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	2,000,000 »
148	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi ai sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quarta rata)	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	24,318,351.90

	<i>Riporto</i>	24,318,351.90
149	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301 - Terza delle 12 annualità)	150,000 »
		24,468,351.90
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
150	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, nonchè sui mutui ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria)	1,135,000 »
151	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile	60,000 »
152	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	747,000 »
153	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, n. 2 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	4,535,600 »
154	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665 e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli arti-	
	<i>Da riportarsi</i>	6,477,600 »

	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,477,600 »
	coli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria)	1,480,530 »
155	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231	240,000 »
156	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri Enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292) . . .	75,000 »
157	Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 ed articolo 1 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1861) . . .	2,000,000 »
		10,273,130 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
158	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,950,412.02

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	35,551,930 »
Debito vitalizio	10,090,000 »
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	62,500 »
Archivi di Stato	2,319,440 »
Amministrazione provinciale	2,208,700 »
<i>Gazzetta Ufficiale</i> e foglio degli annunci legali	624,000 »
Pubblica beneficenza	10,378,970 »
Sanità pubblica	13,567,321 »
Sicurezza pubblica	277,426,420 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	64,027,254 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria	416,256,535 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	182,913,550 »
Pubblica beneficenza	24,468,351.90
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	207,381,901.90

	<i>Riporto</i>	207,381,901.90
Sanità pubblica		10,273,130 »
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte straordinaria		217,655,031.90
		<hr/>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).		633,911,566.90
		<hr/>
<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.</i>		1,950,412.02
		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
		<hr/>
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		633,911,566.90
Categoria IV. — Partite di giro		1,950,412.02
		<hr/>
	Totale generale	635,861,978.92
		<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Pregho il senatore, segretario, Sili di dar lettura dei capitoli del bilancio per il 1922-23.

SILI, *segretario*, legge:

TITOLO I.
SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno e della Consulta araldica - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di carica e retribuzione per la copiatura della corrispondenza anche ad estranei dell'Amministrazione.	29,000,000 »
2	Spese per la copiatura a cottimo.	106,000 »
3	Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc).	1,462,650 »
5	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	85,000 »
6	Consiglio di stato - Personale - Stipendi, indennità di residenza in Roma ed indennità di carica (Spese fisse)	1,620,000 »
7	Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella.	44,000 »
8	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
9	Funzioni pubbliche e feste governative	40,000 »
10	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078)	10,000 »
11	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
12	Indennità di traslocamento agli impiegati, nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi	1,000,000 »
13	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ed agli ufficiali della Regia guardia, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	37,481,480 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	37,481,480 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria)	500,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
16	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della Regia guardia, e ad agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale della Consulta araldica, degli archivi di Stato e della <i>Gazzetta Ufficiale</i> , della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori, nonchè a persone estranee all'Amministrazione	521,300 »
17	Premi agli agenti investigativi in ragione dell'efficacia delle prestazioni personali nel servizio attivo di polizia, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.	1,000,000 »
18	Sussidi ad impiegati, scrivani, personale degli agenti investigativi e del corpo della Regia guardia e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	280,400 »
19	Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali della Regia guardia e dei Reali carabinieri, degli agenti investigativi, delle Regie guardie e dei Reali carabinieri vittime del dovere, in base all'art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261	500,000 »
20	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	6,000 »
21	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
22	Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	37,200 »
23	Consigli e Commissioni - Spese relative	62,800 »
24	Spese casuali	50,000 »
		40,442,180 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	12,000,000 »
	<i>Da riportarsi.</i>	12,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	12,000,000 »
26	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	90,000 »
		12,090,000 »
	<i>Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari</i>	
27	Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744)	58,900 »
	<i>Spese per gli Archivi di Stato.</i>	
28	Archivi di Stato - Personale - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,050,000 »
29	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato	100,000 »
30	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	83,200 »
31	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato	110,000 »
32	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 »
		2,344,640 »
	<i>Spese per l'amministrazione provinciale.</i>	
33	Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	854,500 »
34	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	831,000 »
35	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione provinciale e per vestiario-uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	500,000 »
36	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regi decreti 6 giugno 1912, n. 590, e 19 giugno 1913, n. 799) (Spese fisse)	75,000 »
		2,260,500 »

<i>Spese per la Gazzetta Ufficiale e per il Foglio degli annunci legali.</i>		
37	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	75,000 »
38	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
39	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento <i>Agenzia Stefani</i> e giornali esteri .	2,000 »
40	Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunci nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647)	35,000 »
		1,112,000 »
<i>Spese per la pubblica beneficenza</i>		
41	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	673,970 »
42	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, numero 1476	20,000 »
43	Somma da erogare a favore della pubblica beneficenza e costituita da contributi sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui biglietti delle scommesse e sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, eccettuati i bagni popolari (decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1452, e 27 febbraio 1919, n. 308, Regi decreti 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio e 5 giugno 1920, nn. 567 e 767, e 23 gennaio 1921, n. 5), e del quarto devoluto allo Stato sulla tassa di soggiorno (art. 7 Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724)	18,000,000 »

DALLOLIO ALBERTO Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Il Senato si rassicuri: non intendo di fare un discorso. Ma poichè il relatore della Commissione di finanze nella sua perspicua relazione ha domandato in qual modo sono distribuite le somme provenienti dalle tasse sugli spettacoli che sono erogate in beneficenza, io, avendo l'onore di presiedere il Comitato al quale ha accennato nella passata seduta il Presidente del Consiglio e che deve proporre la erogazione di queste somme, credo che tornerà gradito alla Commissione di finanza e al Senato di sapere come queste somme

sono state distribuite. Il Comitato, istituito in forza del decreto 10 dicembre 1921, ha cominciato a funzionare il 30 dicembre successivo, e ha preso in esame una grande quantità di domande provenienti da opere pie, le quali il Senato sa in quali condizioni terribili disgraziatamente si trovino. Non era possibile, per quanto questa tassa sugli spettacoli dia un provento abbastanza largo, pensare a sovvenire tutte le diverse specie di opere pie. Si è dovuto restringersi, e lo stesso decreto vi ha provveduto, ad aiutare quelle che hanno maggiore bisogno e sono le opere pie di ricovero, specialmente gli ospedali, i ricoveri di mendicizia, gli orfa-

notrofi e alcune altre istituzioni che non sono di ricovero continuato, come gli ospedali, ma rientrano nella stessa categoria, come gli asili che danno la refezione, le colonie marine e montane e altre analoghe. Su questi istituti si è così concentrata l'azione del Comitato. Ora io posso dire al Senato che la somma distribuita a questi istituti - e la cifra conferma e precisa la dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio sulla importanza di questi soccorsi - è stata dal 30 dicembre fino alla scorsa settimana di 18 milioni 813 mila lire. La quale somma è stata distribuita in questo modo: gli ospedali hanno avuti 8 milioni 840 mila lire; i ricoveri di mendicità 3 milioni 84 mila lire; gli asili infantili, 646 mila lire; le sale di maternità, 358 mila lire; le colonie marine e montane, 74 mila lire; gli ospizi dei cronici, 486 mila lire; gli orfanotrofi, e altri istituti del genere, che non sono compresi fra quelli già indicati, 3 milioni 325 mila lire. La erogazione continua, perchè fortunatamente, vi sono ancora fondi disponibili. Debbo ancora dire al Senato perchè abbia intera la conoscenza di quello che si fa in questa materia, che quando fu istituita la tassa sugli spettacoli, per la quale il Consiglio superiore dell'assistenza pubblica aveva fatto uno speciale voto al Governo, si era pensato se fosse stato il caso che in ogni provincia si distribuissero alle Opere di beneficenza i fondi raccolti nelle provincie medesime con la tassa. Ma si è dovuto riconoscere che questo poteva giovare ad alcune provincie, ma poteva nuocere a molte altre. Tutti sanno come vi siano provincie, che hanno grandissime rendite destinate alla pubblica beneficenza; mentre ve ne sono altre che ne hanno pochissime; ora queste ultime sono in genere quelle nelle quali le opere pie hanno maggior bisogno; cito ad esempio alcune regioni del Mezzogiorno, la Sicilia e la Sardegna.

Perchè fosse fatta, non una giustizia aritmetica, ma una vera sostanziale giustizia, fu stabilito che il fondo ricavato dagli spettacoli fosse messo in un cumulo e distribuito secondo le occorrenze ai diversi istituti di pubblica beneficenza d'Italia, senza tener conto del contributo che ogni provincia avesse dato. In questo modo il divertimento del ricco delle grandi città settentrionali, le quali producono largamente, va a beneficio del povero della Sardegna e della Calabria: e anche questo è un modo di affermare il sentimento nazionale.

Io spero che queste tasse renderanno sempre di più; e sono sicuro che il Governo farà tutto il possibile per correggere alcuni difetti nella riscossione che si sono verificati. Così questo leggero tributo posto sopra il divertimento varrà a lenire sempre meglio sciagure profonde alle quali le rendite delle Opere pie (il Senato lo sa perchè è stato già detto, ma è bene ripeterlo) oberate dalle tasse, dalle spese di amministrazione, dai mutui fatti per la difficoltà di riscuotere i crediti verso le provincie e verso i comuni, ormai non possono più far fronte.

Spero che al Senato questa semplice esposizione di notizie possa tornare gradita.

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. A nome della Commissione ringrazio il senatore Dallolio per le spiegazioni e per le comunicazioni fatte; questa è stata una delle osservazioni più fortunate perchè ci ha procurato la risposta favorevole del presidente del Consiglio; ed è stata particolarmente interessante ogni notizia data dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il capitolo 43.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

44	Somma da erogare a favore degli Enti indicati all'articolo 3 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, e costituita dalla quota del nove per cento del provento della tassa fissa di lire 100 per ogni copione cinematografico sottoposto a revisione	<i>per memoria</i>
45	Spese di spedalità	200,000 »
46	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, numero 6144, serie 3 ^a , art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	1,300,000 »
47	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati, sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000 »
		20,198,970 »
<i>Spese per la sanità pubblica.</i>		
48	Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,457,192 »

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Dirò due sole parole; il capitolo 48 parla di « Personale dell'amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - stipendi e indennità di residenza in Roma (spese fisse) - lire 4.457.192 » in confronto dei tre milioni del bilancio del quale testè si è data lettura. Vi è dunque un aumento assai notevole; io al riguardo sono un incompetente, e non do alcun consiglio nè faccio alcuna richiesta; unicamente debbo esprimere un mio dubbio alla Commissione ed al Governo.

Intanto domando se in questa somma sono comprese le spese per i medici provinciali e per i vice medici provinciali.

GREPPI, *relatore*. Sì.

ROTA. Ora vi sono molte provincie in cui esiste il medico ed il vice medico, di cui uno è perfettamente inutile; io non faccio nomi di provincie, ma è certo che in alcune provincie uno è perfettamente inutile. Aggiungo che siccome tra i due funzionari vi sono tante volte dissidi, non solo i due funzionari sono inutili, ma dannosi, perchè quel che uno propone l'altro contraddice, quel che uno fa l'altro contrasta.

Perciò, senza fare nessuna proposta, nessuna richiesta, segnalo all'onorevole Presidente del Consiglio questo inconveniente, che indubbiamente in alcune provincie si verifica.

Avrei ancora un'altra domanda da fare: uno degli avvertimenti, una delle censure fatte nella relazione della Commissione presieduta dal senatore Cassis si riferiva all'impiego delle automobili da parte della sanità pubblica e alle spese relative.

Io domando se per avventura nello stabilire le spese della sanità pubblica si è tenuto conto dei suggerimenti, degli avvertimenti dati dalla relazione della Commissione presieduta dal senatore Cassis, perchè io, che avevo l'onore di far parte della Commissione stessa, dico che oltre lo spreco del pubblico danaro, recava disgusto il vedere questa spesa che esorbitava in modo assoluto, e non era più oltre tollerabile.

Se per avventura questa spesa, che è così esorbitante, è compresa in questo capitolo, io, senza fare alcuna proposta o richiesta, segnalo l'inconveniente all'onorevole Presidente del Consiglio e alla sua sollecitudine; e se per avventura non fosse compresa in questo ca-

pitolo, richiamo la sua attenzione al capitolo che la comprende, perchè, come dicevo, oltre che danno materiale allo Stato, reca gravissimo disgusto morale in coloro che conoscono la cosa. (*Benissimo*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo immediatamente alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Rota; per quanto riguarda la prima non potrei precisare se in molte provincie c'è questa duplicazione di servizi. Gli sarò molto grato se mi vorrà indicare il caso speciale a cui allude, perchè questa indicazione servirà a me per ricercare questo inconveniente anche nelle altre provincie e per provvedere immediatamente.

Quanto alla seconda parte, riguardante le eccessive spese per le automobili, sono lieto di poter dare all'onor. Rota una buona notizia: ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un regolamento che limita (*approvazioni*) l'impiego delle automobili. Questo regolamento è stato trasmesso al Consiglio di Stato; e, quindi, al desiderio dell'onor. Rota il Ministero ha provveduto, d'accordo col ministro del tesoro, il quale è convinto, come me, che si tratti non solo di una questione finanziaria, ma anche di una questione morale. (*Approvazioni*).

ROTA. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio, e son lieto di aver provocato da lui queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 48.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

49	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio	9,000 »
50	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali	4,000,000 »
51	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.	100,000 »
52	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (Articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 »
53	Fondo da erogarsi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (Articolo 6, lettera a), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,500,000 »
54	Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari (Articolo 6, lettera b), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	500,000 »
55	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (Articolo 6, lettera c) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,666,192 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	12,666,192 »
56	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (Articolo 3 del regolamento 23 ottobre 1919, n. 2292)	400,000 »
57	Sussidi per il funzionamento di Istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (Articolo 3, lettera <i>b</i>), del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	350,000 »
58	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	46,914 »
59	Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947)	31,000 »
60	Spese per le ispezioni alle farmacie, sussidi alle condotte farmaceutiche, ed aggio ai percettori dei proventi relativi (testò unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468)	87,300 »
61	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzino e conservazione del materiale profilattico e per retribuzioni al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	2,000,000 »
62	Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	12,000 »
63	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	150,000 »
64	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti - Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'articolo 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica	300,000 »
65	Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,093,406 »

66	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto	20,000 »
67	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	209,280 »
68	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) .	3,000 »
69	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 »
70	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna.	200,000 »
71	Spesa per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini	50,000 »
		16,655,686 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>	
72	Servizio segreto	1,000,000 »

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Questo capitolo 72 è il primo di una trentina di capitoli che riguardano le spese per la pubblica sicurezza e importano un onere di circa 300 milioni, il quale rappresenta la metà del bilancio del Ministero degli Interni. Se poi a questi 300 milioni si aggiungono i 308 milioni stanziati nel bilancio del Ministero della guerra per i carabinieri, si arriva alla cifra di 600 milioni di spese per la pubblica sicurezza, soltanto per la parte ordinaria.

Vi sono poi altri capitoli per la parte straordinaria, caro-viveri, indennità speciali ecc. per circa 30 milioni; non siamo dunque lontani, in sostanza, dagli ottocento milioni di spesa per la pubblica sicurezza, dei quali si è parlato quando il Senato si è occupato dei decreti legge che costituivano la guardia di pubblica sicurezza, nelle quali cifre il ministro del tempo on. Bonomi, ha convenuto. Dunque questo capitolo è molto importante, non solo per la pro-

porzione della spesa, ma anche per il servizio pubblico che riguarda, e cioè la pubblica sicurezza.

Ora, con il Ministero precedente, il Senato ha avuto maniera di orientarsi sui criteri del Governo, perchè, discutendo dei decreti legge, ha proposto alcune modificazioni ed ha dichiarati alcuni criteri, che, in pieno accordo con il Governo del tempo, sono stati concretati in emendamenti, che ora si trovano, con il disegno di legge, davanti alla Camera.

Le cifre, che sono in bilancio, non possono riguardare lo stato che deriverà da una legge che non è ancora legge dello Stato; però credo che sia interessante, per noi, sapere se e come il Governo attuale concordi nei criteri principali nei quali concordava il Governo passato e sui quali il Senato si è già pronunziato.

Ora, in breve, senza rifare la storia, io ricorderò che uno dei criteri principali era questo: che, dal momento che le finanze dello Stato non consentono di provvedere con lar-

ghezza a quello che diremo l'esercito di pubblica sicurezza, e in misura almeno sufficiente a quello che è l'esercito della difesa nazionale, si presentava questo problema, se cioè non fosse il caso di congegnare le forze complessive della nazione in modo da rispondere ad un tempo, e con la massima economia, a tutte e due i criteri, a tutte e due le esigenze della nazione.

Se questo problema abbia avuto inizio di studio, io non so: vi accenno per sentirmi confermare dal Governo che lo studierà, come lo avrebbe studiato il Governo passato.

Del resto io credo che una soluzione a breve scadenza si imporrà per l'esperienza pratica, per il bisogno di coprire i servizi dello Stato.

Se è proprio necessario che, per venire ad una soluzione pratica e giusta, la luce debba venire dal cozzare della testa contro il grosso macigno della necessità, aspettiamo pure che il cozzo avvenga, e che su questo l'esperienza imponga le misure necessarie.

Un secondo ordine di criteri, benchè di carattere meno generale, era questo: di rimuovere alcune condizioni di privilegi e di possibilità di arbitrî, affine di aumentare la compagine sana e salda del nuovo corpo, e stabilire una parità di trattamento per la quale diventassero impossibili, o almeno fossero nella massima parte eliminate, le cause di dissenso, di dualismo fra il nuovo corpo e il vecchio corpo dei reali carabinieri.

Quasi tutti questi provvedimenti sono compresi nelle modificazioni alla legge che ora è davanti alla Camera e che bisogna attendere sia approvata. Però qualche cosa si poteva fare anche in attesa che la legge fosse approvata dal Parlamento perchè qualche cosa era stato fatto senza osservare i decreti-legge precedenti.

Ricorderò così di passaggio, tutte le questioni dei viaggi, quelle tessere permanenti di viaggio che sono più larghe di quelle degli stessi membri parlamentari, con privilegio enorme su tutto l'esercito. Su ciò non so se sia stato fatto qualche cosa.

So però che una delle più grosse questioni era quella (e il ministro del tempo convenne anche nella misura) di limitare gli squadroni a cavallo, e nel tempo di tre anni rientrare nel numero di cinque, formando gli altri cinque con Reali carabinieri a cavallo che si possono sottrarre dalle stazioni.

Ora gli squadroni non erano previsti nei decreti-legge, in una nota dei quali si parlava soltanto di millecinquecento uomini a cavallo, senza prevedere nè ufficiali nè altro; erano fatti *extra legem*, gli squadroni; si poteva dunque almeno fermarsi nell'aumento, se non fare la diminuzione; invece trovo in un capitolo del bilancio che è impostata la somma di due milioni per l'acquisto di cavalli, ecc., con una nota che dice: « in relazione alle spese del bilancio precedente tenuto conto degli accertamenti che nel bilancio precedente si sono fatti », e cioè, com'è chiaro, senza la minima intenzione di pensare alla riduzione.

Per questo fatto io ho ragione di avere qualche dubbio se il Governo di oggi coincida nell'idea del Governo passato, e del Senato che ha votato il relativo emendamento.

E vengo alla parte più importante.

Il Senato ha affermato un altro criterio, secondo il quale si doveva salvaguardare, più che fosse possibile, dalle sottrazioni a favore delle forze di polizia, il contingente dell'esercito nazionale; e cioè, provvedimenti per non lasciare reclutare prima che fosse fatto il servizio alle armi, per far ritornare nell'esercito chi avesse servito nella Guardia Regia, impedendo così un impoverimento delle classi richiamate, e soprattutto per assicurare l'istruzione bellica delle guardie in modo da potervi contare sopra per la mobilitazione e per la difesa del Paese.

E il pernio di tutta questa preparazione bellica era stato stabilito, non da noi, non dall'Ufficio centrale del quale facevo parte, ma dal ministro medesimo e Presidente del Consiglio, col provvedimento che il Comandante della Guardia Regia dovesse essere sempre un comandante di Corpo d'armata dell'esercito, e, per questa parte della preparazione bellica, della mobilitazione, della preparazione degli ufficiali, ecc., dovesse essere in diretta corrispondenza col Ministero della guerra.

I Reali carabinieri non hanno bisogno di questo: hanno già, in pratica, questo comandante che viene dall'esercito e dipende direttamente dal Ministero della guerra.

Le guardie di finanza avevano prima un comandante che veniva dall'esercito: poi vollero avere un comandante proprio, ed allora ebbero, come ora hanno, un ispettore che cura

la preparazione militare e la mobilitazione; adesso vedo sui giornali che un Comitato interministeriale, non so quale, propone di abolire l'Ispettorato delle guardie di finanza, e sento che si muove una campagna per revocare ciò che decise il Senato per la guardia di pubblica sicurezza e avocare ai provenienti dalla guardia anche il posto di Comandante generale.

Ora, le ragioni di questo movimento non c'è bisogno che io spieghi: mi preoccupo invece delle conseguenze, e non vorrei che noi, lavorando in campi diversi, ma che devono tutti concorrere ad uno scopo, lavorassimo ciascuno a disfare quello che un altro fabbrica.

Da una parte si sta facendo ogni sforzo per costringere l'Esercito nazionale in limiti gravissimi di forza bilanciata, di ferma, di preparazione alla guerra, e naturalmente, come correttivo, si conta su tutto l'ausilio che si può trarre dalle forze di polizia, le quali sono già organizzate e sempre quasi sul piede di guerra, e si cerca quanto vi si possa contare a compenso delle economie fatte sull'altra parte; nello stesso tempo, in altro campo, per riservare i posti ai provenienti dalle guardie, come ho detto prima, si taglia quell'organo unico che preparava le guardie di finanza e le guardie di pubblica sicurezza alla guerra.

Facciamo un lavoro, se così dovesse essere, talmente discorde, che ci porterebbe a mali passi per la difesa del nostro Paese.

Siccome il Governo precedente aveva convenuto su tutti questi punti che ho accennati, e cioè di studiare il problema di insieme per armonizzare tutte le forze, tanto di polizia quanto dell'Esercito nazionale, di evitare ogni dualismo per accrescere la compagine dei corpi di polizia e avere la possibilità di contenerli in limiti ragionevoli pur conservando la stessa forza efficiente, e di preparare i corpi di polizia in maniera che se ne possa, per la difesa del Paese, trarre un utile ausilio, io, prima di dare il mio voto personale su tutti questi capitoli, sarei molto riconoscente al Presidente del Consiglio se volesse dire se consente o meno in questi criteri di massima, da me ora esposti, e già concordati col Governo precedente, e dal Senato approvati e votati.

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. Permetta il Senato che su questa questione anziché fare un discorso, di cui sarei incompetente, legga le brevi conclusioni della relazione maturamente discusse dalla Commissione di finanze, intorno all'argomento svolto dal senatore Giardino.

« Anche sui servizi della pubblica sicurezza havvi consenso fra noi la Commissione della Camera e la Commissione d'inchiesta. Pur valutando convenientemente i vantaggi conseguiti colla istituzione delle Guardie Regie in momenti di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, concordemente si osserva che le preferenze accordate a questa nuova istituzione hanno determinato una spesa assai forte ed hanno alquanto turbato l'equilibrio cogli altri corpi e cioè coll'arma dei Reali Carabinieri e cogli agenti della amministrazione civile di polizia, producendo duplicazione, ridotto rendimento di forza e confusione di servizio (Relazione della Camera pag. 21).

« Il Senato è già intervenuto concordando col Governo notevoli modificazioni al decreto-legge 31 ottobre 1919 e 29 ottobre 1920 riflettenti la istituzione ed organizzazione del Corpo della Regia Guardia e apparenti dal testo del disegno di legge da noi approvato nella seduta 8 dicembre 1921; ma poichè tale disegno di legge non fu ancora discusso dalla Camera dei deputati, e poichè il bilancio è anteriore nella sua forma alla nostra deliberazione, confidiamo che il Governo vorrà ad essa attenersi nell'uso delle facoltà che gli saranno consentite coll'approvazione del bilancio. La relazione della Camera poi giustamente richiama un progetto più organico su tutti i servizi di pubblica sicurezza proposto da una commissione nominata dal ministro Orlando, tuttavia la Commissione di inchiesta lamenta che ne sia stata attuata proprio la parte meno conveniente e cioè la creazione di questure in tutti i capoluoghi di provincia, mentre ciò che maggiormente importava era un forte servizio di ispezione non accentrato in Roma, ma distribuito fra le varie parti d'Italia, perchè « ciò che conviene maggiormente nel personale è l'anima, quello che dicesi spirito di corpo che in generale difetta ». (Camera, pagina 25); e altrove: « Il difetto principale che trovasi nello ordinamento della nostra polizia sta nella mancanza di tecnicismo, nell'eccessivo accentramento dei servizi... onde la fun-

zione ispettiva che dovrebbe costituire la volta di tutto l'edificio è rimasta quale era, inorganica, saltuaria, priva di direttive tecniche costanti e perciò nei riguardi del servizio ordinario perfettamente inefficace, perchè dagli uffici centrali non possono partire vere direttive che infondano vita; vigore e calore agli organi locali. Da questo difetto originale scaturiscono tutte le altre deficienze ».

Molta parte di quanto abbiamo scritto è tratto dalla relazione dell'altro ramo del Parlamento: al comune consenso fra Camera e Senato si aggiunge quello di una persona che forma ora parte del Gabinetto, che è anzi collaboratore dell'onorevole Facta nel Ministero dell'interno.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Giardino ha detto, con parola leggermente sarcastica, che probabilmente io avrei risposto che era materia da studiarsi.

GIARDINO. No: ho domandato solo se consente nei criteri da me esposti.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io dichiaro francamente due cose: La prima che le questioni sollevate, che sono contenute in leggi che attualmente si trovano

innanzi al Parlamento, sono posteriori a questo bilancio: quindi noi discutiamo di tali questioni a proposito di un bilancio anteriore a questi avvenimenti. Confesso francamente che una materia così grave, nei tre mesi da che sono al Governo — e a Roma soltanto un mese — io ho potuto appena sfiorarla con gli elementi che mi potevano dare le mie deboli cognizioni in materia: ma assicuro l'on. Giardino che io esaminerò, con molta cura, la questione. Non potrei ora entrare in discussioni tecniche e, quindi, prego l'on. Giardino di consentirmi di rendermi completamente consapevole di tutti questi provvedimenti che hanno, come ripeto, una posteriorità rispetto al bilancio ora in discussione.

Dichiaro, ad ogni modo, al senatore Giardino ed al Senato che sono sempre a sua disposizione e che desidero esprimere, al più presto e con tutta chiarezza, quello che ora in coscienza non potrei dire. Io credo che il Senato vorrà contentarsi di questa onesta dichiarazione, e consentirà che io mi riservi di rispondere più tardi su questo importante argomento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 72.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

73	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Corpo degli agenti di investigazione ed uscieri di questura - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di servizio, di sede e di carica - Indennità di vestiario e di alloggio agli agenti investigativi (Spese fisse)	68,000,000 »
74	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (Spese fisse)	700,000 »
75	Spese per la scuola pratica di polizia e pei gabinetti di segnalamento - Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobilio	70,000 »
76	Stipendi e paghe al personale del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale, e di cavallo e stalliere - Assegni di corpo e di corpo e carica - Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali; indennità di carica ai comandanti di stazione - Aumenti triennali di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	69,770,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	69,770,000 »
	rafferma - Assegno al maestro direttore di banda - Provvista di medaglie al merito di servizio e compenso ai trombettieri - Soprassoldi di medaglie al valore (Spese fisse)	114,330,000 »
77	Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento e premi di rafferma	14,130,000 »
78	Spese di vitto per gli allievi della Regia guardia	3,479,200 »
79	Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del corpo della Regia guardia ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento del personale della Regia guardia	5,500,000 »
80	Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi	100,000 »
81	Armamento per il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del corpo degli agenti investigativi, travestimento, distintivi e bracciali per gli agenti investigativi	1,500,000 »
82	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli ufficiali di pubblica sicurezza, per la Regia guardia e pei Reali carabinieri	500,000 »
83	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie	7,000,000 »
84	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie	200,000 »
85	Spese di cura delle Regie guardie e degli agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato d'ufficio in osservazione negli ospedali, nonchè per i funerali di Regie guardie ed agenti investigativi deceduti in servizio	300,000 »
86	Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza	15,500,000 »
87	Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della Regia guardia e spese per l'acquisto e riparazione delle relative bardature	2,000,000 »
88	Fitto di locali per caserme delle Regie guardie (Legge 24 marzo 1907, n. 116) per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti e per l'accasermamento degli agenti investigativi (Spese fisse)	5,000,000 »
89	Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379) (Spese fisse)	9,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	248,809,200 »

	<i>Riporto</i>	248,809,200 »
90	Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, i Reali carabinieri e gli agenti investigativi, per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti - Acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di questura, per quelli circondariali e per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di natanti ed accessori, in servizio della pubblica sicurezza	2,500,000 »
91	Casermaggio per le guardie e gli allievi guardie pei Reali carabinieri e per gli agenti investigativi - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati dell'arma dei Reali carabinieri ammogliati (art. 3 Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379) - Mantenimento delle dette guardie passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	31,290,000 »
92	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	600,000 »
93	Premi per arresti ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	50,000 »
94	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	300,000 »
95	Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,200,000 »
96	Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca e l'estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
97	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica	5,000,000 »
98	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	5,000 »
99	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	430,770 »
100	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785)	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	291,484,970 »

	<i>Riporto</i> . . .	291,484,970 »
101	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	100,000 »
		291,584,970 »
	<i>Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
102	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi - Indennità di residenza in Roma - Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse).	4,580,050 »
103	Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari - Indennità di disagiata residenza, di alloggio e di vestiario - Soprassoldo di medaglie al valore (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659-5 e legge 5 dicembre 1920, n. 1708).	24,562,775.25
104	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medaglia di servizio (Art. 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649, e art. 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 150, e art. 7 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708).	3,300,000 »
105	Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Fotografie di detenuti - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	150,000 »
106	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari.	15,000 »
107	Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento - Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro residenza (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496).	400,000 »
108	Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'amministrazione nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori.	310,950 »
109	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	4,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	33,323,275,25

	<i>Riporto</i> . . .	33,323,275.25
110	Spese pel mantenimento dei detenuti, pei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie .	25,000,000 »
111	Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici, antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia; provvista di libri per la biblioteca delle direzioni, e di libri e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi	2,500,000 »
112	Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta	3,000,000 »
113	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto di detenuti	103,000 »
114	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	300,000 »
115	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . .	6,000,000 »
116	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, spese varie (carta, stampati, minuti oggetti, posta, facchinaggi e trasporto, consumo di forza motrice, indennità per gite fuori residenza, ecc.)	1,500,000 »
117	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti della Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio. . . .	72,000 »
118	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse)	100,000 »
119	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.	1,000,000 »
120	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori; lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotte d'acqua - Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati	1,500,000 »
121	Sussidi alle società di patronato pei liberati dal carcere	26,300 »
		74,424,575.25

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

122	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ed assegni di disponibilità (Spese fisse)	29,300 »
123	Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
124	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
125	Indennizzi agli avventizi licenziati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
126	Stipendi ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo ed indennità di carica	40,000 »
127	Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse)	18,000 »
128	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della Amministrazione centrale e provinciale, e indennità di residenza in Roma	1,112,750 »
129	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
130	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
131	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	175,000 »
132	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8) (Spese fisse)	36,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,092,550 »

	<i>Riporto</i>	2,092,550 »
133	Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466, dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 (Spesa obbligatoria)	34,171,781.80
134	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 »
135	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli agenti investigativi, agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, ed indennità speciale agli ufficiali stessi, a norma del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	44,110,000 »
136	Soprassoldo mensile ed indennità di caro-viveri al personale di truppa della Regia guardia ed agli agenti di custodia in base al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, ed all'art. 3 del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	57,100,000 »
137	Retribuzioni al personale assunto presso l'Amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra	20,000 »
138	Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'Amministrazione carceraria	700,000 »
139	Spese varie per stampati elettorali	<i>per memoria</i>
140	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	1,800,000 »
		140,000,331.80
	<i>Spese per la pubblica beneficenza</i>	
141	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	7,450 »
142	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	27,450 »

	<i>Riporto</i> . . .	27,450 »
143	Concorso nel pagamento degli interessi nella misura del due per cento del capitale vigente al principio di ciascun anno, da corrispondersi dai comuni del Regno sui mutui contratti allo scopo di fornire ai Monti di pietà o alle Casse di prestanze agrarie i mezzi per continuare le loro operazioni (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108 - decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873) (Spesa ripartita - Ottava delle dieci annualità)	60,000 »
144	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743) (Spesa obbligatoria).	2,472,046.60
145	Sussidi temporanei ai comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	20,000,000 »
146	Assegnazione a favore dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	2,000,000 »
147	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 »
148	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quinta rata)	250,000 »
149	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301) Quarta delle 12 annualità)	150,000 »
		25,459,496.60

Spese per la sanità pubblica.

150	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, nonchè sui mutui ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria)	1,135,000 »
151	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 »
152	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	747,000 »
153	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 2 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria).	4,535,600 »
154	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, ed il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001 (Spesa obbligatoria)	1,480,530 »
155	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi	
	<i>Da riportarsi</i>	7,958,130 »

		<i>Riporto</i>	7,958,130 »
	polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231		240,000 »
156	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie e loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracomia (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2292).		75,000 »
157	Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, ed art. 1 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1861)		2,000,000 »
			10,273,130 »

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Il capitolo 157 riguarda il « Contributo nelle spese di assistenza, negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare ». In proposito io credo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori e dell'onorevole ministro sopra questo importante argomento dei così detti tubercolosi di guerra, che è spesso oggetto di agitazioni pubbliche e di continue e vivaci proteste che in parte si debbono ritenere giuste. Non si tratta, è bene saperlo, di quelle quistioni che sono relative alle pensioni; perchè queste riguardano altri Ministeri ed altri bilanci, ma si tratta di quei militari che sono stati riformati per tubercolosi polmonare. A questi militari si provvede in principio nel miglior modo possibile da parte del Ministero della guerra e della Croce Rossa e poi anche da parte dell'Opera Nazionale degli invalidi di guerra. Poi si stabilì che più determinatamente vi si provvedesse da parte del Ministero dell'interno in forza di apposita disposizione legislativa. Un decreto luogotenenziale 4 aprile 1918 infatti dice così: « per la durata della guerra e per tre anni successivi alla pubblicazione della

pace, lo Stato concorrerà alle spese di assistenza negli appositi Istituti di cura dei riformati al servizio militare per tubercolosi ai quali non debba provvedere l'Opera Nazionale degli invalidi di guerra ». Malgrado queste disposizioni tale servizio è proceduto in un modo deficiente per mancanza di un indirizzo organico non essendo accentrata la direzione dell'assistenza in un unico ente statale, per mancanza di disciplina e per mancanza di mezzi finanziari. Una parte di questi disgraziati colpiti nei loro organi respiratorii vennero in parte ricoverati in istituti di cura e una parte, e non sono pochi, attendono tuttavia adeguato ricovero. Ma vi è di più. Per mancanza di un indirizzo organico parecchi ex militari sono riusciti ad installarsi nei luoghi di cura, senza essere malati e non vogliono uscirne ed altri ormai guariti vogliono del pari restarvi. E perchè gli onorevoli senatori abbiano una idea del punto cui giunse la indisciplina, dirò che in qualche istituto di cura i ricoverati crearono Comitati di vigilanza (come nel periodo dell'occupazione delle fabbriche) i quali imponevano e volevano imporre ordinamenti da loro ideati e si arrivò a compiere atti di violenza contro il personale dirigente e quello sanitario. Fu poi generale la pretesa nei ricove-

rati di uscire a loro piacimento, di frequentare teatri e pubblici ritrovi, divenendo così un pericolo per la pubblica salute.

In nessuno dei grandi sanatori del mondo dove i ricoverati pagano rette altissime, è permesso quello che si vuole e si fece dai malati ex militari. Questo scandaloso insieme di cose è giunto a tale che ha consigliato il Governo a preoccuparsi dell'argomento, e fu nominata una Commissione statale, che ho l'onore di presiedere, la quale ebbe l'incarico di studiare e suggerire il modo di unificare questi servizi, di concentrarli in un unico ente direttivo, di organizzarli come si fa in tutti gli Istituti civili di cure. La Commissione fece le sue proposte, ma fino ad ora la questione attende la sua soluzione e soprattutto l'attende per la parte finanziaria, perchè, tanto la Direzione di sanità del Ministero dell'interno, quanto l'Opera degli invalidi di guerra, la quale conduce le operazioni esecutive sotto la vigilanza della Direzione di sanità, mancano di mezzi sufficienti per provvedere.

È vero, che come risulta dal capitolo 157 di cui parlo, si sono bilanciati 2 milioni di lire, ma l'esperienza ha dimostrato che ogni ricoverato costa da 10 a 12,000 lire annue. Si guardi ora al numero considerevole dei soggetti da ricoverare, numero che cresce ogni giorno, perchè, attualmente, vi sono molti i quali senza esserlo vogliono essere malati di tubercolosi e restare negli Istituti di cura, mentre abbiamo veri tubercolosi i quali non possono essere ricoverati e chiedono di esserlo. Da un esame fatto risulta che la spesa che si è dovuta sostenere nel corso del 1922 è stata di 12,500,000 lire. Mi direte: chi ha provveduto a questo? Il Ministero della guerra ha in parte sopperito alle spese, mentre non è suo compito il farlo, non avendo stanziamenti in proposito nel suo bilancio, ed in parte si sono contratti debiti colla Croce Rossa e coll'Opera Nazionale degli invalidi di guerra, ma notoriamente questi enti non sono in grado di continuare ed è ormai noto che l'Opera degli invalidi non può, senza mezzi adeguati, continuare nell'azione iniziata e, bisogna riconoscerlo, con sani criteri direttivi e con rigore.

Questa è una situazione la quale certo deve imporsi all'attenzione degli onorevoli senatori e del ministro dell'interno.

Oggi è indispensabile che il Governo provveda ai mezzi opportuni acciò si possa provvedere continuatamente ed organicamente a questi servizi, cui finora attendono vari Ministeri, affinchè sia unica l'autorità che provvede e comanda; occorre che si provveda alla revisione dei ricoverati ed alla eliminazione di quelli che non sono malati; che si ricoverino i malati che attendono di esserlo.

È una questione di natura tale che deve impressionare il Governo e deve imporsi all'attenzione dei corpi legislativi.

È sperabile che sotto il Governo di un uomo del valore dell'onorevole Facta, che dimostra di avere vivo il senso della realtà, non si ripeterà quello che è accaduto coi Governi precedenti, quando si provvedeva solo in seguito a tumulti di piazza e si provvedeva inorganicamente spendendo molto e non accontentando alcuno.

Questo è quello che mi sono permesso di osservare. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare completamente le due raccomandazioni fatte dal senatore Maragliano. E debbo fare alcune considerazioni.

Il primo ordine di provvedimenti che occorre prendere, consiste nel coordinamento degli Istituti dei tubercolosi e, cioè, occorre unificare l'azione dello Stato che ora è distribuita in vari Ministeri; occorre creare un ente che si occupi completamente di questa materia; ma la Commissione finora non ha dato il risultato dei suoi studi; e credo non l'abbia dato per la grave questione riguardante la natura dei tubercolosi di guerra. Per quel che mi risulta, nella determinazione dei tubercolosi di guerra si è avuta una larghissima diffusione nella materia, nel senso che si vorrebbe fossero considerati tutti tubercolosi di guerra compresi molti che dalla guerra sono stati lontanissimi. Questa è la questione; ed io mi farò il dovere di sollecitare la commissione, perchè presenti i suoi risultati. La seconda questione che solleva il senatore Maragliano è quella che riguarda la concessione, da parte del Governo, dei fondi necessari. Certo è che occorre che il Governo

allarghi i cordoni della borsa, se si vuole che l'azione dia il risultato che si attende. Ed io, insieme al ministro del tesoro, prendo impegno di fare tutto quello che occorre.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro pei propositi annunciati: mi permetto però di fargli notare che la definizione della figura tubercoloso di guerra, riguarda il dicastero delle pensioni e si connette alla concessione delle pensioni; è argomento certo importante, ma affatto distinto da quella che riguarda l'art. 156 della parte straordinaria del bilancio.

L'argomento sul quale ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato, riguarda esclusivamente l'assistenza ed il ricovero degli ex militari riformati per tubercolosi polmonare.

Le due questioni quindi debbono essere scisse, ripeto, perchè questi servizi di assistenza funzionino, sono necessari i mezzi finanziari e sono necessari urgentemente per troncane dolorose agitazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 157.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

158	Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona, Pozzo di Gotto (Legge 21 agosto 1921, numero 1167) (2ª delle cinque annualità)	700,000 »
159	Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (Legge 21 agosto 1921, n. 1167) (2ª delle cinque annualità)	3,200,000 »
		3,900,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

160	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,027,476,37
-----	--	--------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	40,442,180 »
Debito vitalizio	12,090,000 »
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	58,900 »
Archivi di Stato	2,344,640 »
Amministrazione provinciale	2,260,500 »
<i>Gazzetta Ufficiale</i> e Foglio degli annunci legali	1,112,000 »
Pubblica beneficenza	20,198,970 »
Sanità pubblica	16,655,686 »
Sicurezza pubblica	291,584,970 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	74,424,575.25
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria	461,172,421.25

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	140,000,331.80
Pubblica beneficenza	25,459,496.60
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	165,459,828.40

	<i>Riporto</i> . . .	165,459,828.40
Sanità pubblica		10,273,130 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori		3,900,000 »
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte straordinaria		179,632,958.40
		<hr/>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		640,805,379.65
		<hr/>
<i>CATEGORIA QUARTA. Partite di giro</i>		2,027,476.37
		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
		<hr/>
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		640,805,379.65
Categoria IV. — Partite in giro		2,027,476.37
		<hr/>
	Totale generale	642,832,856.02
		<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeoltà.

GALLINI. Onorevole Presidente, l'ordine del giorno recherebbe ora la votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese della guerra; ma, data l'ora, mi sembrerebbe opportuno rinviare la votazione; tanto più che per questa votazione sarebbe necessario che i senatori prendessero accordi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Gallini di rinviare la votazione a domani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura della interrogazione e di una interpellanza pervenute alla presidenza.

SILI, segretario, legge:

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri sull'azione spiegata dal Governo italiano in occasione del Congresso di Genova e sui risultati in esso ottenuti, e sul trattato commerciale fra l'Italia e la Russia concordato coi rappresentanti del Governo russo il 24 dello scorso maggio.

Mosca, Tamassia, Lamberti.

Interrogazione:

Al ministro degli affari esteri per sapere se non creda opportuno presentare al Parlamento un Libro verde sulla conferenza di Genova, ritornando così alla buona norma parlamentare di fornire ai rappresentanti della nazione elementi e notizie sicure per giudicare l'azione del Governo nelle questioni internazionali.

Fracassi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'onorevole ministro degli esteri accetta la discussione della interpellanza e interrogazione sulla politica estera e chiede che siano iscritte all'ordine del giorno della seduta di venerdì. Se non ci sono obiezioni rimane così stabilito.

Annuncio di risposta scritta

ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta alla interrogazione del senatore Di Saluzzo.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reali Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova (N. 436);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale (numero 372);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo (N. 295);

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della Marina, dell'Istruzione pubblica, della Giustizia e degli Affari di Culto e della Corte dei Conti (N. 405);

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare (N. 390);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (N. 413);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 (N. 417);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Risposta scritta ad interrogazione.

DI SALUZZO. — Al ministro delle finanze per conoscere se, obbiettivamente esaminando, non riconosca soverchiamente oneroso per i contribuenti l'aver stabilito che nel corrente mese di giugno debba pagarsi la 1^a rata dell'imposta del patrimonio per il 1923, mentre per la stessa data debbono già contemporaneamente esser pagate le ultime due rate della medesima imposta per gli anni 1921 e 1922. Sembra si sarebbe potuto più equamente iniziare il pagamento della imposta 1923 colla rata del prossimo agosto.

RISPOSTA. — Il cumulo, che si verifica nel corrente mese, dell'ottava ed ultima rata della doppia annualità 1921-1922 e della prima rata dell'annualità 1923 dell'imposta sul patrimonio, è conseguenza delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1921, n. 145 (sulla sistemazione della gestione statale dei cereali), con la quale fu prescritta l'anticipazione di un'annualità dell'imposta suddetta, in modo che

l'annualità 1922 dovesse esser pagata insieme a quella del 1921 e le successive con un anno di anticipo.

Poichè l'annualità 1920 era stata posta in riscossione nel settembre 1920, divisa nelle 6 rate normali con scadenza ad ottobre e dicembre 1920, febbraio, aprile, giugno ed agosto 1921, la legge suindicata, allo scopo di attenuare l'aggravio della doppia annualità, ne prescrisse la ripartizione in otto rate, a decorrere dall'aprile 1921, il che peraltro dette luogo, alle scadenze di aprile, giugno ed agosto 1921, al cumulo con la quarta, quinta e sesta rata dell'annualità 1920.

I ruoli dell'annualità 1923 dovevano essere mandati in riscossione nel gennaio u. s. ripartiti nelle sei rate normali, ma il Ministero appunto in considerazione dell'aggravio che ai contribuenti era derivato nel 1921, ritenne opportuno ritardarne la formazione, in modo però da permettere di ritornare nel 1923 alla regolare e completa riscossione dell'imposta relativa alla quinta annualità.

Fu pertanto stabilito di mandare in riscossione i ruoli nel mese di maggio, riducendo così ad una sola scadenza quel cumulo di versamenti che, in via normale, si sarebbe verificato a febbraio, aprile, e giugno per la sesta, settima ed ottava rata della doppia annualità 1921-1922 e per la prima, seconda e terza rata della annualità 1923.

Questo provvedimento ha costituito già una agevolazione molto sensibile per i contribuenti, i quali dovevano attendersi di pagare in quest'anno tutta l'annualità 1923, mentre ne pagheranno soltanto quattro rate.

Il dilazionare la riscossione di tutta l'annualità 1923 (come è chiesto dall'onorevole interrogante) da un lato verrebbe a diminuire ancora più di quanto non sia stato fatto, la portata della legge sulla sistemazione della gestione dei cereali — che deve invece al più presto possibile trovare la sua completa attuazione con l'effettiva anticipazione di un anno dell'imposta sul patrimonio — e d'altra parte darebbe luogo, per l'attuazione pratica, a gravi difficoltà, poichè, scadendo a fine d'anno gli appalti esattoriali, sarebbe necessaria la formazione *ex novo* dei ruoli il cui importo complessivo è stato limitato appunto alle sole rate scadenti in quest'anno.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

Bisogna anche considerare che l'iscrizione a ruolo è, per ora, limitata alla valutazione provvisoria dei patrimoni, per la quale, in quanto riguarda i beni immobili, sono stati adottati dei coefficienti catastali che han dato luogo ad una tassazione molto mite.

Ad ogni modo, tenute presenti le eccezionali circostanze del momento e nell'intento di rendere più agevole il pagamento dell'imposta, si è consentito, con circolare inviata agli intendenti di finanza, che il pagamento della prima

rata della quarta annualità 1923 venga fatta ad agosto alla scadenza della seconda rata e contemporaneamente al pagamento di quest'ultima.

Il Ministro
BERTONE.

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.